



Comune di Vieste

provincia di Foggia
Corso Lorenzo Fazzini n. 29 c.a.p. 71019 – Vieste

Reg. Ord. n. 157 del 6 AGO. 2021

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
NELL'AREA PEDONALE E NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "CENTRO STORICO",
AI VELOCIPEDI A PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE MUSCOLARE O ELETTRICI O
A PEDALATA ASSISTITA, AI MONOPATTINI ANCHE ELETTRICI
E A TUTTI GLI ACCELERATORI DI ANDATURA (PATTINI, ROLLER, SKATEBOARDS ECC....)**

IL SINDACO

Nella qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Sicurezza Pubblica:

PREMESSO CHE la salvaguardia e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, hanno sempre costituito priorità assoluta per questa Amministrazione Comunale, la quale, rispetto a tali obiettivi, ha sin qui improntato la propria azione;

TENUTO CONTO:

- che, nell'ambito di tali obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento delle condizioni di generale vivibilità di delimitati ambiti urbani che, sottratti alla circolazione veicolare, sono stati destinati esclusivamente alla diretta e piena fruizione della cittadinanza e della sua specifica componente pedonale;
- che l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato, rappresentano, di fatto, i siti urbani riservati alla circolazione pedonale di maggiore interesse ed estensione e dove si registrano, quotidianamente, maggiori e costanti presenze con significativa frequentazione di utenze deboli quali anziani e minori;

CONSIDERATO CHE, particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento delle condizioni di generale vivibilità di delimitati ambiti urbani che con decorrenza dal 19 Giugno 2021 al 15 Settembre 2021, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 sono stati sottratti alla circolazione veicolare, e destinati esclusivamente alla diretta e piena fruizione della cittadinanza e della sua specifica componente pedonale, mediante istituzione dell'area pedonale con Ordinanza N° 133. Del 18.06.2021;

ATTESO CHE con la già menzionata Ordinanza N° 133 del 18.06.2021 veniva istituita con decorrenza dal 19 giugno 2021 al 15 Settembre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l'area pedonale nelle seguenti strade:

- 1) Via Vittorio Veneto (intera percorrenza)
- 2) Viale XXIV Maggio (fino all'incrocio con Via N. Tommaseo)
- 3) Via Madonna della Libera (da Lungomare E. Mattei a Corso L. Fazzini)
- 4) Corso C. Battisti (intera percorrenza)
- 5) Corso L. Fazzini (intera percorrenza)
- 6) Via S. Maria di Merino (da Corso Fazzini fino a incrocio con Corso Tripoli)
- 7) Viale Marinai d'Italia (intera percorrenza)

Con tale ordinanza veniva inoltre disposto con decorrenza dal 19 Giugno 2021 e fino al 15 Settembre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l'interdizione della circolazione nelle strade intersecanti l'area pedonale, di seguito meglio indicate:

- 1) Via Apeneste (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- 2) Via Dott. Giuliani (da Via Apeneste a Via Principe di Napoli)
- 3) Via Principe di Napoli (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- 4) Via Regina Margherita (da Via Santa Maria di Merino a via Dott. Giuliani)
- 5) Via Fleming (da Viale XXIV Maggio a Via Leonardo Da Vinci)
- 6) Via IV Novembre (intera percorrenza)
- 7) Via Milano (intera percorrenza)



- 8) Via Napoli (intera percorrenza)
- 9) Via Santa Eufemia (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)
- 10) Via Brigadiere Sollitto (da Via Benedetto Brin a Corso C. Battisti)
- 11) Via Trento (intera percorrenza)
- 12) Via Trieste (intera percorrenza)
- 13) Via Valeri (intera percorrenza)

ATTESO CHE con Ordinanza N° 132 del 18.06.2021 si ordinava con decorrenza dal 19 giugno 2021 al 15 Settembre 2021 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 che la circolazione e la sosta veicolare nelle zone indicate "Zona Centro Storico" e "Zona Borgo Ottocentesco" avvenisse a regime di Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) in ossequio alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale N° 121 del 23.06.2017 e precisamente nelle seguenti aree:

- 1) Zona Centro Storico, compresa tra le seguenti vie: lungomare E. Mattei (non incluso), Via Madonna della Libera (non inclusa), Corso C. Battisti (incluso), Via Barbacane (incluso), Piazza V. Emanuele II (incluso), Via Pola (incluso), Via San Francesco (incluso), il tratto di falesia da Via Ripe a Giardini Cristalda;
- 2) Zona Borgo Ottocentesco, delimitata dalle seguenti vie: Via Santa Maria di Merino (non inclusa), Corso Fazzini (non inclusa), Viale Marinai D'Italia (non inclusa), Lungomare C. Colombo (non incluso) Via F. Magellano (non incluso), Lungomare a. Vespucci (non incluso)

PRESO ATTO delle segnalazioni con le quali privati cittadini hanno evidenziato ricorrenti pericoli per la circolazione pedonale, determinati dalla elevata velocità con la quale velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di andatura di vario genere (pattini, roller, skateboard), attraversano l'Area Pedonale e le Zone a Traffico Limitato, pregiudicando la incolumità dei pedoni e, in particolare, delle utenze più deboli;

VALUTATA pertanto la situazione di pericolosità rappresentata da coloro che transitano a bordo di velocipedi, anche elettrici, monopattini elettrici o acceleratori di andatura di vario genere (pattini, roller, skateboard), nell'Area Pedonale e nelle zone a Traffico Limitato.

RAVVISATA la esigenza, per le ragioni espresse di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, di intervenire, senza ulteriori indugi, adottando misure atte a disciplinare concretamente l'accesso dei velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare o elettrici o pedalata assistita, dei monopattini anche elettrici, ovvero delle tavole a rotelle (skateboards), all'interno della Area Pedonale e delle Zone a Traffico Limitato.

VISTO il Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. ed in particolare:

► l'art. 03 comma 1 N° 9 che recita testualmente:

1. *Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: ...omissis...*
- 9) *Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.*

► l'art. 05 comma 3 che recita testualmente:

3. *I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.*

► l'art. 07 commi 1 e 14 che recita testualmente:

1. *Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:*
 - a) *adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;*
 - b) *limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;*
 - c) *stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;*
 - d) *riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;*
 - e) *stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;*
 - f) *stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le aree urbane];*

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
 h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
 i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana;
 i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata 'doppio senso ciclabile' ed è individuata mediante apposita segnaletica;
 i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.

...omissis...

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332.

► l'art. 47 comma 1 lettera c che recita testualmente:

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

...omissis...

c) velocipedi;

► l'art. 50 comma 1 che recita testualmente:

1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

► l'art. 182 commi 2, 3, 4 e 10 che recita testualmente:

...omissis...

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

...omissis...

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. La sanzione è da € 42 a € 173 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

► l'art. 190 commi 8, 9 e 10 che recita testualmente:

...omissis...

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno (Circ. n. 300_A_1974_20_104_5 del 9_03_2020) del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, avente come oggetto la circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica.

VISTA la Legge 28 febbraio 2020, n.8 (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020 - Suppl. Ordinario n. 10) in vigore dall'1 marzo 2020, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. "decreto milleproroghe") introducendo, tra gli altri, l'art. 33-bis "Monopattini elettrici" che recita testualmente:

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi, e la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale,



consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».)

ATTESO CHE, il ruolo di rappresentanza esponenziale degli interessi della comunità cittadina, assegnato all'Ente locale dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale.



CONSIDERATO che l'obiettivo di garantire la massima fruizione degli spazi pubblici va costantemente perseguito anche attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico cittadino, ponendosi quest'ultimo proprio come un elemento caratterizzante di quel grado di vivibilità cittadina che favorisce l'incremento della coesione sociale.

VISTO il Decreto Legislativo N° 267 del 18 Agosto 2000 ed in particolare:

➤ l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che recita testualmente:

*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017*

➤ l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che recita testualmente:

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N° 610 e s.s.m.i.i.

RITENUTA l'esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

SENTITO il Comandante della Polizia Locale di Vieste.

ORDINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale:

Articolo 01

Dalle ore 20.00 alle ore 01.00, dalla data odierna fino al 15 Settembre 2021, è istituito il divieto di circolazione ai velocipedi a propulsione muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici e a tutti gli acceleratori di andatura (pattini, roller, skateboards)

- 1) Nell'area pedonale, istituita con Ordinanza N° 133 del 18.06.2021, nelle seguenti strade:
 - a. Via Vittorio Veneto (intera percorrenza)
 - b. Viale XXIV Maggio (fino all'incrocio con Via N. Tommaseo)
 - c. Via Madonna della Libera (da Lungomare E. Mattei a Corso L. Fazzini)
 - d. Corso C. Battisti (intera percorrenza)
 - e. Corso L. Fazzini (intera percorrenza)
 - f. Via S. Maria di Merino (da Corso Fazzini fino a incrocio con Corso Tripoli)
 - g. Viale Marinai d'Italia (intera percorrenza)

- 2) Nella Zona a Traffico Limitato denominata "Zona Centro Storico" ai sensi dell'Ordinanza N° 132 del 18.06.2021 e precisamente:
 - a. Zona Centro Storico, compresa tra le seguenti vie: lungomare E. Mattei (non incluso), Via Madonna della Libera (non inclusa), Corso C. Battisti (incluso), Via Barbacane (incluso), Piazza V. Emanuele II (incluso), Via Pola (incluso), Via San Francesco (incluso), il tratto di falesia da Via Ripe a Giardini Cristalda;



Articolo 02

In deroga al precedente articolo, l'ingresso all'interno delle predette aree resta consentito:

- 1) Ai suddetti veicoli, purché condotti a mano;
- 2) Ai suddetti veicoli in dotazione agli organi di Polizia Stradale;
- 3) Alle macchine per uso di bambini (purché accompagnati da una persona maggiorenne) o di persone invalide, nel rispetto dell'articolo 190 comma 7 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.

Articolo 03

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Articolo 04

Le violazioni saranno punite con le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.

TRASMETTE

La presente ordinanza a:

- Al Comando Polizia Locale
- Alla Tenenza dei Carabinieri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza
- All'Ufficio Circondariale Marittimo
- Alla Sottosezione Polizia Stradale
- Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco
- All'Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste

DISPONE

- L'INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.
- L'INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per l'opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili.

AVVERTE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale il giorno - 6 AGO. 2021.



Il Sindaco
Avv. Giuseppe NOBILETTI

COMUNE DI VIESTE PROVINCIA DI FOGGIA

Si certifica che il presente avviso è stato pubblicato in questo ALBO PRETORIO

al N. 2865 dal 04/08/2021 al 21/08/2021

Vieste li _____



IL MESSO NOTIFICATORE